

REGIONE DEL VENETO



ULSS7  
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40  
36061 Bassano del Grappa (VI)  
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 719 DEL 17/04/2026

DELIBERAZIONE  
del

## ***DIRETTORE GENERALE***

Nominato con D.P.G.R. n. 21 del 28/02/2026

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO dott.ssa LAURA ESPOSITO

DIRETTORE SANITARIO dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI dott.ssa PAOLA VESCOVI

OGGETTO: COMMISSIONE FARMACEUTICA AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 5 DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE (ACN) PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON LE FARMACIE PUBBLICHE E PRIVATE DEL 6 MARZO 2025: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO.

IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA  
dott. Giovanni Carretta

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC ASSISTENZA FARMACEUTICA TERRITORIALE  
Anno Proposta: 2026    Numero Proposta: 699/26

*Il Direttore dell'U.O.C Assistenza Farmaceutica Territoriale nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Paola Valpondi*

---

Il Direttore dell'U.O.C Assistenza Farmaceutica Territoriale relaziona quanto segue.

Premesso che:

- l'art. 8 comma 2 del D.lgs. 502/1992 prevede che il rapporto con le farmacie pubbliche e private sia disciplinato da convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati, a norma dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale;
- in data 06.03.2025, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito l'Intesa, ai sensi dell'art. 5 comma 6 dell'accordo Stato-Regioni del 5.12.2013, sull'ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private di cui all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, rendendolo immediatamente esecutivo;
- l'ACN, sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative (Federfarma e Assofarm), delle Farmacie Pubbliche e Private, di durata triennale, è entrato in vigore dalla data di assunzione del provvedimento da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome, ossia il 06.03.2025 e rimane in vigore fino alla stipula del successivo Accordo;
- l'art. 5 dell'ACN prevede l'istituzione della Commissione Farmaceutica Aziendale; tale Commissione, in base al comma 2 dell'art. 3 dell'allegato 3 dell'ACN, è tenuta ad approvare un proprio regolamento da adottare con atto dell'Azienda;
- con delibera n. 1645 del 05.09.2025 è stata nominata la Commissione Farmaceutica Aziendale dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana che, riunitasi in data 08.04.2026, ha approvato il regolamento allegato alla presente delibera di cui forma parte integrante.

Per quanto sopra, il Direttore dell'UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale propone di approvare il "Regolamento della Commissione Farmaceutica Aziendale", nei termini descritti nel documento allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante ed essenziale;

#### IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

#### DELIBERA

1. di approvare il "Regolamento della Commissione Farmaceutica Aziendale", nei termini descritti nel documento allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante ed essenziale;
2. di precisare che il presente provvedimento non comporta alcun costo a carico del bilancio;
3. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.

## **REGOLAMENTO** **COMMISSIONE FARMACEUTICA AZIENDALE**

prevista dall'art. 5 dell'Accordo Collettivo Nazionale (ACN)  
per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private del 6 marzo 2025

Art. 1 La Commissione Farmaceutica Aziendale

Art. 2 Funzioni di segreteria

Art. 3 Compiti della Commissione Farmaceutica Aziendale

Art. 4 Riunioni della Commissione Farmaceutica Aziendale

Art. 5 Forma e notifiche delle decisioni della Commissione Farmaceutica Aziendale

---

### **Art. 1 La Commissione Farmaceutica Aziendale**

1. La Commissione Farmaceutica Aziendale (CFA) è costituita in conformità al disposto dell'articolo 5 dell'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private del 6 marzo 2025 ed ha sede presso l'UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale dell'Azienda Ulss 7 Pedemontana.
2. La Commissione Farmaceutica Aziendale (CFA) è composta da:
  - 2 farmacisti componenti effettivi e 1 supplente, designati dall'Azienda,
  - 2 farmacisti titolari o direttori di farmacia privata componenti effettivi, di cui 1 rurale, e 1 supplente, designati dalle Organizzazioni Sindacali rappresentative delle farmacie e firmatarie dell'ACN.
3. Le funzioni di Presidente sono svolte da uno dei componenti effettivi designati dall'Azienda.
4. I componenti effettivi e i supplenti sono nominati con atto deliberativo del Direttore Generale dell'Azienda, durano in carica per tutto il periodo di validità dell'ACN e sono sostituibili in ogni momento con atto deliberativo del suddetto Direttore, da adottarsi entro trenta giorni, su richiesta motivata dalla parte che li ha designanti.

### **Art. 2 Funzioni di segreteria**

1. Il segretario della Commissione Farmaceutica Aziendale, nominato in conformità al disposto di cui all'art. 5 dell'ACN, è un dipendente dell'Azienda, partecipa alle sedute, senza diritto di voto.
2. Il segretario, su indicazione del Presidente della CFA, redige l'Ordine del Giorno e cura la tenuta delle pratiche sottoposte all'esame della commissione, nonché dei documenti e degli atti di interesse per la Commissione stessa.

### **Art. 3 Compiti della Commissione Farmaceutica Aziendale**

1. Le competenze della Commissione Farmaceutica Aziendale (CFA) sono definite dall'art. 5 dell'ACN.
2. E' compito della CFA approvare un proprio regolamento, da adottare con atto della Azienda, che recepisca i criteri decisionali da adottare nell'analisi delle irregolarità, cui la stessa CFA si attiene.
3. la Commissione è competente a pronunciarsi in merito alla irregolarità delle ricette e alle attività di dispensazione previste dall'ACN, dall'Accordo Integrativo Regionale e dalle linee guida regionali della Distribuzione per conto (DPC); è inoltre competente per decidere, in via definitiva, in ordine alla convalida del pagamento o all'annullamento totale o parziale delle ricette sottoposte al suo esame.
4. Sulle ricette contestate dall'Azienda, fornite alla farmacia come copie conformi, può essere attivato il contraddittorio da parte della farmacia entro 30 giorni dalla data di ricezione della contestazione. In caso di richiesta di contraddittorio, l'Azienda sottopone le ricette contestate all'esame della Commissione entro 6 mesi dalla data di richiesta di contraddittorio della farmacia, pena la decadenza

della procedura di contestazione. La Commissione, entro il termine dei 6 mesi dalla data di ricezione delle ricette dall'Azienda, le esamina e invia all'Azienda entro 30 giorni gli esiti degli atti istruttori per l'adozione del relativo provvedimento. L'Azienda procede agli eventuali addebiti entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, previo avviso a mezzo PEC alla farmacia interessata. Le ricette annullate totalmente o parzialmente sono restituite dalla Commissione alla UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale che trasmette copia alla farmacia interessata via PEC o altro mezzo equivalente.

5. La Commissione inoltre è tenuta ad esprimere il proprio parere nel caso previsto dall'art. 8 comma 6 dell'ACN.
6. La Commissione, nell'adottare le proprie determinazioni, tiene conto dell'interesse prioritario della salute del cittadino e della prevalenza dell'atto professionale svolto dal farmacista in relazione alla irregolarità della ricetta.


#### **Art. 4 Riunioni della Commissione Farmaceutica Aziendale**

1. Le riunioni della CFA hanno luogo di norma presso la sede indicata al comma 1 dell'art. 1 del presente regolamento.
2. Le riunioni della CFA sono convocate dal Presidente, mediante comunicazione inviata ai componenti effettivi e supplenti, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.
3. Le riunioni non sono pubbliche, ad esse partecipano i componenti supplenti senza diritto di voto.
4. Il componente effettivo, impedito a partecipare alla riunione della Commissione per la quale ha ricevuto regolare convocazione, deve darne comunicazione al Presidente, il quale, all'atto di constatazione dei presenti alla riunione, provvederà alla sua sostituzione con il supplente, a tutti gli effetti, ivi compreso il diritto di voto.
5. Le riunioni sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti aventi diritto, ivi compreso il Presidente.
6. La Commissione delibera a maggioranza dei voti dei presenti aventi diritto. In ogni caso la Commissione esprime un proprio parere all'Azienda entro il termine di cui al precedente art. 3 punto 3.
7. Gli oneri per la partecipazione dei componenti di parte sindacale sono di competenza della Organizzazione sindacale di appartenenza.

#### **Art. 5 Forma e notifiche delle decisioni della Commissione Farmaceutica Aziendale**

1. Per ogni seduta della CFA deve essere redatto un verbale che sintetizzi le decisioni assunte dalla stessa. Il verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario della Commissione.
2. La decisione della CFA deve essere motivata e deve essere firmata dal presidente e dal segretario.
3. Il relativo testo, a cura e sottoscritto dal relatore, è depositato presso l'Azienda AULSS entro 20 giorni dalla data della riunione ed allegato al verbale della seduta, di cui forma parte integrante.
4. Le decisioni della CFA di cui al comma 2 del presente regolamento sono definitive e vengono comunicate tramite a/r o PEC, a firma del presidente della Commissione, all'Azienda per i provvedimenti di competenza entro 30 giorni dalla data in cui sono state esaminate le ricette.
5. L'Azienda procede con gli eventuali addebiti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Commissione, previo avviso alla farmacia a mezzo PEC.

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente regolamento, valgono le disposizioni previste dall'ACN del 6 marzo 2025 e dalle disposizioni e dalle linee guida regionali, alle quali si rimanda.



Abel  
 Jaell  
 fu  
 Viorato  
 PS